



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Il Tribunale di Teramo, riunito in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati:

Dott. Carlo Calvaresi	Presidente
Dott. Flavio Conciatori	Giudice
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio	Giudice relatore

decidendo sul ricorso avente ad oggetto domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. CCII depositato da DI MARCANTONIO ALBINO e REGI ROSANNA, per il tramite dell'OCC, Dott.ssa Nilde Di Fabio, rappresentati e difesi dall'Avv. Filomena Di Marcantonio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Teramo, alla Via De Albentiis, n. 20 in forza di procura in atti;

-ricorrenti-

P.M.;

-intervvenuto-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I ricorrenti hanno chiesto la liquidazione controllata del loro patrimonio ai sensi degli artt. 268 e ss. d.lgs. n. 14/2019 (CCII).

Si applica alla presente procedura la disciplina del procedimento unitario di cui al titolo III del CCII in quanto compatibile, in forza dell'art. 65, co. 2 CCII.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e 28 CCII avendo i ricorrenti la propria residenza in Arsita (TE), comune compreso nel circondario del medesimo Tribunale, da oltre un anno dal deposito del ricorso, rilievo che consente di ritenere che essi abbiano il centro degli interessi principali all'interno del medesimo circondario.

La domanda è ammissibile ai sensi dell'art. 269, co. 1 CCII in quanto presentata per il tramite dell'OCC, con conseguente soddisfazione del requisito di cui all'art. 269, co. 1 CCII.

La domanda è altresì ammissibile ai sensi dell'art. 66 CCII in quanto i ricorrenti risultano essere coniugi conviventi gravati da debiti di origine parzialmente comune.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 66, co. 3 CCII dovranno, tuttavia, rimanere distinte le relative masse attive e passive e, per conseguenza, sarà necessaria l'apertura di due distinte procedure di liquidazione controllata.

In seno a ciascuna procedura l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà soddisfare, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, i creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, con conseguente esclusione della possibilità che il ricavato della liquidazione del patrimonio dell'uno sia destinato alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro.

Anche gli adempimenti di cui all'art. 272 CCII dovranno essere espletati in modo separato dal liquidatore in relazione a ciascuna procedura di liquidazione.

Risultano depositati i documenti di cui all'art. 39, co. 1 e 2 CCII (1. dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2. inventario dei beni dei ricorrenti; 3. elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione dei rispettivi domicili digitali; 4. elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni, in tali termini dovendo essere interpretato, alla luce dell'art. 274, co. 2



CCII, il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2 CCII; stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia ai fini della adozione del provvedimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b) CCII).

Risulta altresì allegata al ricorso la relazione di cui all'art. 269, co. 2 CCII dell'OCC, Dott.ssa Nilde Di Fabio.

La domanda è altresì ammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 65, co. 1 e 2, lett. c) e 268 CCII in quanto i ricorrenti non sono assoggettabili né alla liquidazione giudiziale né a liquidazione coatta amministrativa né ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza non avendo mai esercitato attività di impresa.

Sussiste la condizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. c) CCII di sovraindebitamento dei ricorrenti non essendo gli stessi in grado di fare fronte, con le loro sostanze, ai debiti dai quali risultano gravati.

Ed invero, essi sono titolari del diritto di piena proprietà su quote indivise di beni immobili, su due autovetture di scarso valore economico e di conti correnti aventi assai esigue giacenze medie e percepiscono, il ricorrente, quale collaboratore scolastico con contratto a tempo indeterminato, e, la ricorrente, quale docente di scuola materna, al netto di una cessione del quinto e della rata di rimborso di un contratto di finanziamento, il primo, uno stipendio mensile netto di euro 860,00 circa e, la seconda, uno stipendio mensile netto di euro 1.022,00, somme neppure sufficienti al pagamento delle utenze e delle spese vive del loro nucleo familiare, composto dagli stessi ricorrenti e da due figli maggiorenni privi di reddito.

A fronte di tali poste attive, grava su di essi una esposizione debitoria pari ad euro 70.124,50 (Di Marcantonio) e ad euro 68.126,50 (Regi) nonché il canone mensile di locazione della abitazione nella quale vivono.

I ricorrenti hanno offerto al ceto creditorio la liquidazione del patrimonio immobiliare in loro titolarità e la destinazione della somma di euro 14.400,00, da trarsi dalla retribuzione mensile di ciascuno di essi in ragione di complessivi euro 400,00 mensili, all'esito della sospensione dell'operatività delle cessioni del quinto e della restituzione della rata di finanziamento suddetti, per un attivo complessivamente stimabile in euro 51.658,02.

Non può essere riconosciuta la natura prededucibile al credito relativo ai compensi del difensore e del cosiddetto *advisor* dei debitori, atteso che alle predette tipologie di crediti non è espressamente riconosciuta tale natura dall'art. 6 CCII.

Le spese di sostentamento dei ricorrenti e del loro nucleo familiare sono stimabili in complessivi euro 2.335,00 mensili.

Può, pertanto, essere determinata in euro 1.167,50 mensili la parte dello stipendio mensile dei ricorrenti da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII in quanto necessaria a fare fronte, per la quota di rispettiva spettanza, alle spese quotidiane di sostentamento.

Eventuali modifiche di tale limite dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata saranno disposte dal Giudice Delegato su eventuale istanza dei debitori.

Non può essere censurata la mancata inclusione, allo stato, fra le poste dell'attivo, del tfr in quanto il diritto alla integrale prestazione delle relative somme sorge, ai sensi dell'art. 2120 c.c., alla cessazione del rapporto di lavoro (Cass., sez. lav., 18 febbraio 2010, n. 3894), circostanza non ancora verificatasi nel caso in esame, ed in conseguenza di essa; rimane ferma, in ogni caso, la acquisibilità di tali somme alla procedura entro il limite temporale triennale fissato dagli artt. 281 e 282 CCII per la declaratoria della esdebitazione, limite una volta spirato il quale sarà possibile la liquidazione dei soli beni presenti nel patrimonio dei debitori alla medesima data, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Alla luce dei superiori rilievi deve ritenersi, pertanto, che sussistano i presupposti per il positivo riscontro della domanda mediante la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti.

Deve ordinarsi al liquidatore la apertura di due conti correnti, uno per ciascuna procedura, nonché, in forza dell'art. 268, co. 4, lett. b) CCII, al datore di lavoro del ricorrente, di stornare mensilmente dalla retribuzione di ciascun ricorrente e di versare sul conto corrente intestato alla procedura di



liquidazione del relativo patrimonio le somme eccedenti l'importo di euro 1.167,50 somma che, invece, potrà rimanere a disposizione di ciascun ricorrente a partire dal mese successivo a quello in cui la presente sentenza sarà comunicata dal liquidatore al datore di lavoro dei ricorrenti unitamente agli estremi del conto corrente.

Deve altresì disporsi, ai sensi del citato art. 268, co. 4, lett. b) CCII, che le somme incamerate dai ricorrenti in eccedenza rispetto al predetto importo siano incamerate dalla procedura ai fini della soddisfazione dei creditori entro il limite del triennio fissato dall'art. 282 CCII per la declaratoria di esdebitazione di diritto, dovendosi interpretare l'art. 281, co. 5 e 6 CCII in conformità all'art. 21, co. 3 della direttiva n. 1023/2019 da cui la stessa norma deriva.

Deve dichiararsi cessata la operatività della cessione del quinto dello stipendio dei ricorrenti in essere in favore di IBL BANCA e della rata di restituzione del finanziamento contratto dai ricorrenti con il medesimo istituto di credito, dovendosi applicare in via analogica alla presente procedura, in ragione della sua portata generale, pur in mancanza del suo espresso richiamo nel capo IX del CCII disciplinante la procedura della liquidazione controllata, l'art. 144 CCII a mente del quale *“1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.”*

Tale conclusione trova conferma nel tessuto normativo del CCII atteso che, ai sensi degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura di liquidazione controllata, atteso che l'art. 268, co. 4 CCII elenca espressamente i beni esclusi dalla liquidazione ed atteso altresì che la medesima procedura di liquidazione controllata ha carattere concorsuale ed universale e comporta lo spossessamento del debitore, con la conseguenza che con la sua apertura devono ritenersi inefficaci gli eventuali pagamenti effettuati in violazione della par *condicio creditorum*.

Vanno escluse dalla liquidazione ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e) CCII l'autovettura marca FIAT, modello “Punto”, targa BR775CG (immatricolazione 27/02/2001), e l'autovettura marca Renault modello “BRCF0H”, targa DV673RY (immatricolazione 16/03/2009) in titolarità dei ricorrenti in quanto di scarso valore economico, con conseguente manifesta non convenienza della relativa liquidazione.

In forza dell'espresso disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII deve procedersi alla nomina del liquidatore nella persona del gestore nominato dall'OCC, non essendo emersi elementi che consentano di ritenere sussistenti giustificati motivi rilevanti ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. b) CCII per la mancata conferma del predetto professionista.

Può essere, infine, omesso l'ordine di deposito della documentazione di cui all'art. 270, co. 2, lett. c) CCII risultando tale documentazione già versata in atti.

P.Q.M.

1. dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di DI MARCANTONIO ALBINO (c.f. DMRLBN61M26A445), nato in Arsita (TE) il 26/08/1961, e REGI ROSANNA (c.f. RGERNN64P56A8857), nata in Bisenti (TE) il 16/09/1964, entrambi residenti in Arsita (TE), alla Via Roma, n. 14;
2. nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio;
3. nomina liquidatore la Dott.ssa Nilde Di Fabio;
4. in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso di ciascun ricorrente, termine perentorio di giorni sessanta dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo pec che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
5. ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione, ad eccezione delle autovetture in titolarità dei ricorrenti di cui in parte motiva;



6. dispone la esclusione dalla liquidazione del reddito da lavoro di ciascun ricorrente della somma di euro 1.167,50, con obbligo per entrambi i ricorrenti di versare al liquidatore i redditi eccedenti tale limite nonché ogni ulteriore entrata che dovesse loro pervenire a qualsiasi titolo nel corso della procedura;
7. dispone che eventuali modifiche del limite di cui al punto che precede dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata siano determinate dal Giudice Delegato, su istanza dei debitori, all'esito di adeguata istruttoria;
8. dispone l'acquisizione alla procedura del tfr di eventuale spettanza dei ricorrenti subordinatamente all'eventuale maturare dei presupposti legittimanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro nei limiti di cui in parte motiva;
9. dichiara cessata la operatività delle cessioni del quinto dello stipendio dei ricorrenti in essere in favore di IBL BANCA e della rata di restituzione dei finanziamenti contratti dai ricorrenti con IBL BANCA di cui ai contratti in dettaglio indicati nel ricorso;
10. ordina, ai sensi dell'art. 270, co.2, lett. g) CCII, la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti in relazione ai beni immobili di proprietà dei ricorrenti;
11. visto l'art. 270, co. 2, lett. e) CCII:
 - ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
 - dispone che il datore di lavoro dei ricorrenti, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativa a ciascuno dei ricorrenti della quota eccedente il limite di euro 1.167,50 mensili, a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, la presente sentenza sarà comunicata allo stesso datore di lavoro;
 - dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione a ciascuna procedura di liquidazione controllata:

inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Teramo; l'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;

notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo pec al quale dovranno essere inviate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Nel caso in cui il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via pec o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata mediante deposito nel fascicolo telematico;

entro **90 giorni** dall'apertura della procedura, provveda alla formazione **dell'inventario** dei beni dei debitori ed alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del Giudice Delegato;

entro **45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione, rivendica, restituzione, provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, tenendo conto della assenza del carattere prededucibile dei crediti relativi ai compensi del difensore dei debitori e dell'*advisor* degli stessi per le ragioni espresse in parte motiva;

dispone che **entro il 30/06 ed entro il 31/12 di ogni anno** il liquidatore depositi un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto aggiornato dei conti correnti delle procedure. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: - se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili ed i documenti necessari per il suo buon andamento; ogni altra circostanza rilevante ai



fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice Delegato, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII; provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;

provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 11/07/2025.

Il Giudice relatore est.
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio

Il Presidente
Dott. Carlo Calvaresi

